



Presentazione delle osservazioni relative al progetto sottoposto a procedimento di VIA di competenza del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane

Il Sottoscritto Gianluca Briccolani, in qualità di presidente della Organizzazione di Volontariato “Apuane Libere”

PRESENTA

ai sensi del D. Lgs.152/2006, la seguente osservazione al progetto sotto indicato:

VIA D.Lgs. 152/2006 art. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 52 e seguenti. Procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni necessarie al progetto di coltivazione della cava “**Fantastico**” sita nel Comune di Stazzema in provincia di Lucca

Ditta proponente: Fantastico cava Arni s.r.l.

IMPORTANTI PREMESSE:

Il progetto di “coltivazione” in esame, riguarda la riapertura di 3 cave ormai completamente rinaturalizzate, (la foto che presentiamo di seguito è stata scattata il 1° maggio 2021 e raffigura una bellissima orchidea spontanea delle Alpi Apuane cresciuta in una delle tre cave oggetto del presente piano),



A tal proposito – si osserva – che non esiste né è mai esistita una cava denominata “Fantastico” ad Arni e non esistono né sono mai esistiti i “cantieri” Nocellaio, Prunetti e Le Conche costituenti la cava “Fantastico”. Fantastico è la qualità del marmo che nel materiale relativo al piano strutturale di Stazzema e che nei PABE del Bacino Monte Macina, viene attribuito alle cave Nocellaio e Prunetti.

Nell'allegato 4 G del piano strutturale del 2007 che registra 130 cave inattive (32 delle quali senza denominazione) compare citata la sola cava Nocellaio con il numero 3; non si fa menzione di Prunetti e Le Conche viene indicata con il numero 0 perché NON è mai stata CAVA.

Tra le cave di Nocellaio e Prunetti, si trova infatti non una cava, ma il SAGGIO DI CAVA denominato Conche, appellativo utilizzato spesso per definire tutta la zona.

Pertanto un piano esteso a due diverse cave distanti 60 metri e ad un antico saggio di cava, è assolutamente da rigettare in quanto non corrispondente con la realtà.

Non risulta (ma l'avvocatura regionale potrà dare il suo parere) che il PABE erroneamente inteso come piano di escavazione consenta di aprire due diverse cave e addirittura un saggio di cava, come unica cava.

Facciamo rilevare anche che nella sintesi tecnica del PABE di Bacino del Comune di Stazzema, redatta per i dalla dottoressa Grazzini, si citano solo le due cave dismesse Tombaccio- Prunetti e Tombaccio- Nocellaio.

D'altra parte anche il Parco nella sua VINCA ai PABE, sottolineando le criticità dell'area, faceva riferimento alle due cave sopracitate.

Ci sembra opportuno pertanto che quantomeno il tecnico presenti un progetto adeguato.


Si fanno rilevare ancora altri due elementi ostativi alla riapertura sia della cava Nocellaio sia della cava Prunetti, ovvero il fatto che il PIT/PPR non consenta la riapertura di cave chiuse successivamente alla LR 36/80. Infatti, non esistono autorizzazioni rilasciate a queste cave dopo il 1980, come rileva la stessa Grazzini nella sintesi non tecnica. Sempre Grazzini, nell'elaborato del PABE fascicolo QV relativo alla Vinca, producendo foto dei siti rinaturalizzati, ricorda a pagina 34 che era stato già presentato un piano di coltivazione (non è chiaro relativo a quale delle due cave) il 16/5/1981 che non era stato autorizzato...“perché incompleto e mai erano state integrate le richieste dell'ufficio”

Nel 1997 aveva avuto la PCA del Parco un progetto mai autorizzato per l'area di Conche e Prunetti.

Nel 2014 un terzo diverso progetto, limitato a Nocellaio e Prunetti, era stato fermato dal Parco con protocollo 3950/ 2014 per le misure di salvaguardia dei PABE.

Sembra importante avere un parere dell'avvocatura regionale che chiarisca se la semplice presentazione di un progetto equivalga ad una autorizzazione. Se non fosse equiparabile, le due cave di Prunetti e Nocellaio non sarebbero autorizzabili a norma di PIT/PPR e meno che mai il saggio di cava Le Conche privo di qualsivoglia autorizzazione.

Il terzo punto ostativo è la presenza dell'uso civico. Non avendo il tecnico presentato i mappali di riferimento non si può immediatamente riscontrare se ricorrono tra quelli segnalati dalla sentenza del Commissario ovviamente impugnata. Ma la caratteristica di uso civico è rilevabile dalla sottostante immagine estratta dalla tavola “QC3.21 Usi Civici” inserita nel sito del Comune di Stazzema:




come riconosciuto dalla sentenza del Commissario degli Usi Civici emessa l'8 luglio 2020 nella quale il giudice, dott. Catelani specifica (pag. 57) che si tratta di << fondi occupati senza titolo di spettanza... >> dove e pertanto escavare in tali aree, costituirebbe violazione del vincolo ex art. 142 lettera h del D.lgs. 42/04 acclarato dalla sentenza numero 32 del 11 giugno 2019 del Commissariato Usi Civici per il Lazio, Umbria e Toscana (poi confermata anche in appello). Posto che gli uffici della Regione sono attendisti in attesa che l'iter processuale sia completo, siamo altresì consapevoli che in virtù del principio di precauzione, dovrebbero sospendere le pratiche autorizzative riguardanti terreni contestati. In Questo caso, ci piacerebbe che l'Avvocatura si esprimesse sulla possibilità di dare una concessione estrattiva in terreni, si badi, riconosciuti tali dalla stessa Regione in anni risalenti, sulla base della documentazione in suo possesso. A tal proposito ci limitiamo a segnalare parte di una segnalazione sporta alla Corte dei Conti (allegato 1).


DESCRIZIONE DELL'AREA IN OGGETTO E DEI RELATIVI VINCOLI:

Ci teniamo a sottolineare che l'area in concessione, posta sopra i 1.100 metri s.l.m. è sottoposta ai seguenti vincoli:


- ♣ Vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3267 del 30/12/1923 e di cui agli articoli 36 e 37 della Legge Regionale 39/2000)
- ♣ Vincolo paesaggistico ambientale previsto dal Decreto Legislativo 490/99
- ♣ Vincolo per le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del D.Lgs 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) rifacente al Decreto Ministeriale 128 del 8/4/1976 "Zona delle Alpi Apuane"
- ♣ Aree vincolate ai sensi delle lettere c), f) ed h) di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 42/2004.
- ♣ secondo il Sistema Informativo Territoriale del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane - di cui riportiamo qua sotto un estratto -



l'area è in parziale sovrapposizione con la Zona Speciale di Conservazione 21 "Monte Tambura-Monte Sella" (IT5120013), con la Zona a Protezione Speciale 23 Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane (IT5120015), in continuità ecologica con la Zona Speciale di Conservazione 17 "Monte Sumbra" (IT5120009) ed è attraversata dai sentieri del Club Alpino Italiano numero 31 e numero 150.



Detti vincoli sono evidenti anche dal sottostante rilievo – estratto dal Geoscopio della Regione Toscana –



in particolare TUTTA l'area è vincolata ai sensi dell'articolo 142 comma 1 lettera c) D.Lgs 42/2004 il quale recita: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, e le relative sponde o piedi degli argini **per una fascia di 150 metri ciascuna**".


dalla Ditta Proponente,

Le criticità relative agli acquiferi di questa zona sono ben note, tanto che il Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, rilevava che il bacino estrattivo del Monte Macina si trova a cavalli di tre bacini di alimentazione delle sorgenti POLLACCIA, FRIGIDO E RENARA. Basta rileggere le osservazioni presentate dall'autorità di bacino del Serchio relative alle cave di Tombaccio e Serre delle volte, recentemente riaperte, del Dirigente della Regione Toscana ing. Masi, e relativamente ai Pabe del Comune di Stazzema, le note dell'Autorità di Bacino del Serchio e di Gaia. Portiamo all'attenzione dell'avvocatura regionale le note di Gaia che chiedeva studi idrogeologici approfonditi supportati da prove con traccianti per escludere connessione idrauliche superficiali o profonde tra cave e fonti di approvvigionamento idrico al fine anche di delimitare l'area di rispetto delle sorgenti presenti in prossimità dei bacini estrattivi.

Chiediamo pertanto agli uffici regionali e all'avvocatura di verificare se questa ricerca è stata completata e se non ritiene una violazione del principio di precauzione il fatto che l'Ente Parco ha sempre concesso PCA in cui invitava i concessionari a fare successivamente e non preventivamente le prove di connessione.

Nonostante le sopracitate premesse, alla nostra Organizzazione di Volontariato preme lo stesso fare le seguenti osservazioni:

- A pagina 24 (elaborato I) della relazione paesaggistica presentata, dove si elencano i vincoli si afferma: **sono presenti nel Bacino e nell'immediato intorno, cavità segnalate nel catasto speleologico toscano, alcune delle quali ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000, altre, all'interno del Bacino stesso in area contigua di cava, tuttavia in zone lontane da quelle in cui verrà eseguita l'attività estrattiva".** Questo non rappresenta il vero poichè ad una distanza di 464,51 m abbiamo la cavità carsica „Nagorno-Karaba“ contraddistinta con il numero LU1065 del catasto speleologico della Toscana.




L'area del progetto dei siti estrattivi in riapertura e la cavità carsica vertono sullo stesso versante e su rocce altamente permeabili per fratturazione, inoltre la grotta si trova ad una quota inferiore rispetto all'area di cava, dunque favorita a ricevere le sostanze inquinanti che producono le cave e che si disciolgono nelle acque percolanti, la cosiddetta marmettola, che da mesi ormai è sui giornali per le criticità rappresentate dal suo smaltimento. Da notare che alla base della cavità si trova un sifone, il che significa che l'acqua si infila ancor più in profondità. Sulle sorgenti presenti si veda la tavola 8 presentata a corredo del piano di coltivazione. Tali sorgenti sono alla minima distanza areale, < 200 metri, ma l'area insiste su rocce carbonatiche altamente permeabili, le sorgenti sono in prossimità del contatto tra rocce permeabili. Lo studio idrogeologico del 2017 limitato alla sorgente numero 381, in assenza di pioggia, non ha dato – ovviamente – risultati positivi.

Non sono state considerate per uno studio esaustivo le sorgenti più in basso: 386,387,383,399.


Inoltre non è stato fatto lo studio nelle sorgenti del bacino idrografico del Frigido, nel quale, esiste una buona probabilità che una parte di acque profonde vadano in quella direzione.

1065 LU BUCA NAGORNO-KARABAK

scala 1:500



- Come si evince dalla tavola 8 del progetto di coltivazione presentato, l'area ricade in parte in zona di pericolosità FG3. Nelle aree in classe di Fattibilità FG3 sono ammessi interventi di trasformazione a determinate condizioni. Il Progetto di coltivazione ha fatto, uno studio di stabilità del pendio su detrito ma mancano le indagini dirette in loco per la caratterizzazione geotecnica come viene richiesto alla lettera H
h) *la verifica della stabilità dei nuovi ingressi in sotterraneo dovrà essere supportata da indagini dirette (carotaggi ecc.) che definiscano il comportamento geomeccanico del volume significativo dell'ammasso interessato dal progetto, con particolare riferimento allo stato delle discontinuità; la stabilità nell'avanzamento dei fronti di scavo dovrà essere verificata nel tempo, validando le ipotesi di progetto, ovvero rivalutando cautelativamente lo stato di fatto.*



LEGENDA

- Limite amministrativo Comune di Stazzema / Comune di Vagli
- Limite bacino estrattivo
- Perimetro area PABE a cielo aperto
- Ingressi cavità ipogee
- Reticolo idrografico
- ▲ Sorgenti (Piano Strutturale)
- Zona di rispetto sorgenti idropotabili

PERMEABILITA'

I	
II	
III	
IV	
V	
NRC	


VULNERABILITA' INTRINSECA



Bassa
Media
Elevata
NRC

Regione Toscana - DB Geologico

Scala 1 : 5,000

1,600,108



-  cava attiva
-  cava inattiva

- Tutte le cartografie ufficiali riportano l'area di studio come inattiva, **però a pag 19 dell'elaborato B viene scritto erroneamente con riferimento ancora una volta alla inesistente cava Fantastico**, che : „Per le norme contenute nel PIT/PPR la cava Fantastico è una cava attiva disponendo di una Pronuncia di compatibilità Ambientale attiva, di una autorizzazione paesaggistica in vigore, e il progetto si inquadra come un ampliamento di attività estrattiva esistente“.


Ora come si vede dalle foto riportate nella relazione paesaggistica all' elaborato I e qui sotto riportate è palese che la cava è inattiva e rinaturalizzata come attestano le diverse foto

dell'elaborato I. Nello stesso elaborato, ma a pagina 46, si afferma che: “**STATO ATTUALE**

La cava non ha più operato dagli anni ottanta, quando fu chiusa per la difficoltà di trovare degli acquirenti di un marmo di grande bellezza, ma formato da “ macchie lenti” quindi difetti che all’epoca non era possibile sanare per ottenere lastre sottili, 2/3 cm di spessore. Nel 2006 fu presentato un progetto che ottenne tutti i pareri favorevoli, ma non fu rilasciata l’autorizzazione estrattiva perché uno dei proprietari negò la disponibilità dell’area. Il progetto fu quindi archiviato. „

Ed ancora nell’elaborato N si scrive : „La società Fantastico Cava Arni s.r.l. non dispone di una autorizzazione alle attività estrattive per la cava Fantastico, si tratta quindi di una **riattivazione di cava inattiva** ai sensi del PIT/PPR, resa possibile dalla vigenza del PABE approvato dal Comune di Stazzema con deliberazione nr.50 del 26/11/2020.

La documentazione allegata al presente progetto viene quindi presentata per l’ottenimento del PAUR necessario allo svolgimento delle attività estrattive, comprensivo di Pronuncia di compatibilità Ambientale. La documentazione viene presentata anche per l’ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs.42/2004.



16. Piazzale interno e fronti cantiere Prunetti




17. Cantiere Nocellaio

Da quello che si legge e si vede dalle foto le varie cave sono inattive e rinaturalizzate .

Con la Pronuncia di valutazione di incidenza del parco delle Alpi Apuane numero 8 del 1/10/2020 si prescrive di non riaprire nuovi siti estrattivi in tali aree, oltretutto, l'escavazione in galleria è prevista solo in una seconda e lo scavo cielo aperto, andrebbe in ogni modo ad incidere negativamente sul paesaggio rinaturalizzato e/o integro.

DETERMINA

di rilasciare al Comune di Stazzema la **Pronuncia di Valutazione d'Incidenza**, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per il Piano Attuativo del Bacino Estrattivo del Monte Macina, relativo alla scheda n. 8 del PIT/PPR, oggetto di valutazione della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 114 legge regionale n. 65/2014, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e gli altri enti territoriali interessati, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- 
1. *relativamente alla previsione di un'area di escavazione in sotterraneo al di sotto del torrente Turrite Secca, si chiede di vietare l'attività di coltivazione in corrispondenza dell'asta fluviale nonché nelle aree laterali per 10 metri ciascuna, in quanto l'attività potrebbe interferire sia con la morfologia di superficie del reticolo idrografico sia con l'ambiente ipogeo ed in particolare con il sistema idrogeologico;*
 2. *relativamente alla riattivazione delle cave Tombaccio Prunetti e Tombaccio Nocellaio si evidenzia che sono previste lavorazioni a cielo aperto che vanno ad incidere su aree rinaturalizzate che si trovano in continuità con habitat di direttiva. Al fine di rendere congruenti le azioni con gli obiettivi del Piano Attuativo, che prevede la salvaguardia delle aree rinaturalizzate, si prescrive di evitare l'apertura di nuovi siti estrattivi nelle aree rinaturalizzate. In tali aree, accertata la possibilità di avere una*

produzione lapidea di qualità, è da privilegiare la coltivazione in galleria, prevedendo ingressi nei versanti già trasformati da pregresse attività estrattive;

di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d'Incidenza costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del piano, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del piano presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di trasmettere il presente atto al Comune di Stazzema e alla Regione Toscana;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge.

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini

PUCCINI RAFFAELLO
PARCO REGIONALE
DELLE ALPI
APUANE/01685540468

- A pagina 23 dell'elaborato B della relazione illustrativa si scrive che:

La cava Fantastico si trova nel morfotipo delle praterie e pascoli di media montagna, come risulta dalla cartografia dei morfotipi rurali, che evidentemente data la scala ingloba anche ambiti di paesaggio che poco hanno a che fare con questo morfotipo, essendo costituito da un rilievo morfologico roccioso ed aspro, con scarsa o assente vegetazione e mai interessato da attività agro-silvo pastorali anche solo stagionale.




Fig.16 estratto da carta "caratteri identitari dei paesaggi rurali toscani" Invariante IV, in giallo indicazione dell'area di progetto

mentre nella foto che viene poi riportata nell'elaborato I, si nota come la naturalizzazione del sito fa sì che l'area venga ricoperta nuovamente di un manto erboso a coprire le aree rocciose, tali aree sono



ottimali per l'attività agropastorale che fu all'origine della fondazione del paese di Arni .

- Come abbiamo premesso, l'area in oggetto di VIA, è sottoposta alle disposizioni dell'art. 142 del D. Lgs. n°42/2004, lettera c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde. La Turrite Secca risulta censita ai sensi della LR n°79/2012 e D.C.R.T. n°1357/2017 quale reticolo idrografico principale con fascia di rispetto assoluto di 10m dal ciglio di sponda

b- Reticolo idrografico e di gestione Regione Toscana (l.r.70/2012, art 22 lett.e)


Nelle cartografie del PABE viene sempre riportato il reticolo idrografico di gestione della Regione Toscana, come da recente aggiornamento del luglio 2020. Dall'analisi della cartografia risulterebbe che la zona di progetto interferisce con il buffer di 10 m del reticolo tutelato, come chiaramente indicato nella successiva figura estratta dalla Tav.QC8.1 del PABE, tuttavia si fa notare che il PABE si è limitato a sovrapporre gli shape file regionali alle cartografie, ma non ha verificato la congruenza dello stesso con la topografia. Il reticolo idraulico, come riportato dalla Regione, dovrebbe andare in contropendenza e quindi risalire dall'alveo naturale per potere attraversare la strada di comparto che porta al Passo Sella, mentre questo, come peraltro ben visibile dalla topografia LIDAR, passa più ad est di come indicato mantenendosi a ridosso dei rilievi morfologici, per poi attraversare la strada di comparto più in basso. L'alveo attivo non coincide con quello demaniale poiché il primo è stato deviato negli anni novanta dalla costruzione della strada di comparto che porta al Passo Sella, e il PABE, pur avendone la facoltà e l'onere, non ha fatto alcuna ricognizione e/o modifica del reticolo idrico. La società proporrà la modifica del reticolo idraulico sulla base dell'attuale andamento morfologico dell'alveo

La società proporrà la modifica del reticolo idrografico? La ditta dovrebbe prima ottenere la modifica del reticolo idrografico poi proporre il piano di coltivazione della cava Fantastico .

Al momento per la normativa vigente, l'area di progetto ricade in un'area di rispetto assoluto

- Le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico individuati negli strumenti della pianificazione territoriale quali elementi primari di significativa valenza paesaggistica.

Queste criticità sono espresse anche nella Scheda n° 8 dell'allegato V del PIT/PPR (Cap. 2.2) Art. 12 c.1 lett. p della disciplina di Piano Strutturale.



Considerando tutti i vincoli esistenti in questa area, considerando le elevate criticità che si avrebbero con l'apertura di questa cava, così come sono state rilevate nell'elaborato N studio di impatto ambientale, ricordando le recenti modifiche apportate alla Costituzione della Repubblica, **ed in particolare dell'articolo 9** “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” **e dell'articolo 41** “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”, concludiamo con l'evidenziare che **la riapertura di queste cave porterebbe a dei gravissimi svantaggi ambientali ed ecosistemici, sottolineati in più punti negli elaborati forniti dalle committenze della cava, poiché l'escavazione è irreversibile. L'iniziativa economica in questo caso è solo a vantaggio di privati a discapito l'ambiente unico delle Alpi Apuane, patrimonio di tutti.**

Firenze, 25 novembre 2022

L'Osservante
Per Apuane Libere ODV
IL PRESIDENTE

